



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0008812/P**  
**Prot. SETSG 2015.0000799/P**  
Del 05/08/2015 14 40 19

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VII, I, II e IV Commissione  
Consiliare

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Riordino sistema idrico integrato nella Regione Campania”  
(Reg.Gen.n.01)**

Ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  
Depositata il 10 luglio 2015

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**VII Commissione Consiliare per l'esame;**

**I, II e IV Commissione Consiliare per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

**IL PRESIDENTE**



## Consiglio Regionale della Campania

Prot. 01/2015 SP/GAMBINO DEL 09/07/2015

Signor Presidente  
Consiglio Regionale  
SEDE

Oggetto: Art. 96 comma 1° Regolamento funzionamento del Consiglio Regionale. Progetto di legge avente ad oggetto: " Riordino sistema idrico integrato nella Regione Campania".

Gentile signor Presidente,

trasmetto e deposito, agli atti del Consiglio Regionale, l'allegato Progetto di legge avente ad oggetto " Riordino del sistema idrico integrato in Regione Campania " redatto ed elaborato ai sensi e per effetto art. 96 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale e costituito da:

- a) Relazione descrittiva
- b) Relazione motivazionale per adozione procedura di urgenza ai sensi art. 97 Regolamento funzionamento Consiglio Regionale.
- c) Progetto di legge suddiviso in articoli.

Si precisa che non è stata elaborata alcuna relazione tecnica – finanziaria in quanto l'allegato progetto di legge non comporta alcuna spesa, né riduzione di entrate né riguarda tributi regionali.

Per il progetto di legge presentato si chiede la procedura d'urgenza per le motivazioni tutte indicate nella relazione di cui al punto b) precedente costituente parte integrante e sostanziale del progetto di legge.

Allego all'ordine del giorno copia degli atti in esso citati.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

On.le Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0007722/A

Del 10/07/2015 10 47 44

Da CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 01

09/07/15  
Alberico Gambino

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081 7783960 – 0817783967

Cellulare 348.4405894 – 3240956916

gambino.alb@consiglio.regione.campania.it



**Consiglio Regionale della Campania**

**PROGETTO DI LEGGE**  
**“ RIORDINO SISTEMA IDRICO INTEGRATO**  
**NELLA REGIONE CAMPANIA”**

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 01



## Consiglio Regionale della Campania

### RELAZIONE DESCRITTIVA

L'art. 2, comma 186-bis, della legge n. 191 del 2009 (introdotto dall'art. 1, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 2 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 2010), ha soppresso le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con decorrenza dal 31 marzo 2011 (termine poi prorogato fino al 31 dicembre 2012 con decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012), demandando alle Regioni la ridefinizione delle attribuzioni in materia: "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza".

Allo spirare del termine previsto dalla normativa nazionale per la soppressione delle Autorità d'ambito (31 dicembre 2012), la Regione Campania non si era ancora dotata della disciplina legislativa in materia di servizi idrici per cui la Giunta della Campania ha emanato la delibera n. 813/2012, con cui è stato disposto il commissariamento delle Autorità d'ambito esistenti precisando che: "«1. nelle more dell'emanazione di apposita normativa regionale, per ciascuna Autorità di Ambito le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione; 2. Di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina dei Commissari Straordinari da individuarsi negli attuali Presidenti delle Autorità d'Ambito; 3. Di stabilire che gli incarichi di Commissario regionale decorrono dal 1 gennaio 2013 e terminano all'atto di insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino dei rispettivi settori, in corso di definizione, e, comunque, entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al punto 2»".

A tale delibera hanno fatto seguito i decreti presidenziali di nomina dei commissari straordinari liquidatori, nelle persone dei presidenti uscenti delle Autorità d'ambito emanati il 21 gennaio 2013 e codificati ai numeri: 12, 13, 14 e 15.

In seguito, la Regione Campania con il comma 137 dell'art. 1 della legge regionale n. 5 del 2013 (finanziaria regionale) ha confermato quanto disposto con le delibere ed i decreti prevedendo che "i commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, sopresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006".

Riguardo a tale normativa che commissariava provvisoriamente le Autorità d'ambito è stata presentata un'interrogazione parlamentare (5-00595) con cui il deputato Luigi Gallo ed altri chiedevano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra l'altro, le motivazioni della mancata impugnazione (in via diretta) alla Corte costituzionale del comma 137 dell'art. 1 della legge finanziaria regionale campana per violazione delle "funzioni fondamentali dei comuni" previste dall'art. 117, lettera p), della Costituzione, tra le quali rientra anche quella relativa al servizio idrico integrato.

Il sottosegretario di Stato per l'ambiente Cirillo, il 17 settembre 2013, presso l'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, ha risposto affermando che «per quanto riguarda la mancata impugnativa dell'articolo 1, comma 137 della legge regionale che dispone "i commissari nominati per la liquidazione delle autorità di ambito, sopresse ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 191/2009, esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 152/ 2006", si fa presente che, per quanto attiene al profili ambientale, non si è





## **Consiglio Regionale della Campania**

### **RELAZIONE TECNICA – FINANZIARIA**

**Il Riordino sistema idrico integrato nella Regione Campania, così come previsto dalla presente proposta di legge, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal legislatore nazionale, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale, restando che ogni costo di finanziamento delle strutture ATO sono carico degli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale e eventuali nuovi costi sono gestiti attraverso gli introiti delle relative tariffe.**



## Consiglio Regionale della Campania

**DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.L. 12.09.2014 n.  
133 CONVERTITO IN LEGGE  
(parte riferita al Sistema Idrico Integrato)**

### **Sezione III - Gestione delle risorse idriche Titolo I - I principi generali e competenze**

#### **142. Competenze**

3. Gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.

#### **143. Proprietà delle infrastrutture**

2. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.

#### **146. Risparmio idrico**

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (APAT), adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'ente di governo dell'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.

### **Titolo II - Servizio idrico integrato**

#### **147. Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato**

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.

*1-bis. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4.;"*

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

**b) unicità della gestione»;**

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.



## Consiglio Regionale della Campania

**2-bis.** Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane.

### **149. Piano d'ambito**

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, l'ente di governo dell'ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del piano d'ambito.

### **149-bis. Affidamento del servizio**

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e la continuità del servizio idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

**150.** (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera c), decreto-legge n. 133 del 2014)

### **151. Rapporti tra l'ente di governo dell'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato**

1. Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A tal fine, le convenzioni tipo, con relativi disciplinari, devono prevedere in particolare:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata dell'affidamento, non superiore a trenta anni, e la possibilità di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito;
- c) l'obbligo del raggiungimento e gli strumenti per assicurare il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- e) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ente di governo dell'ambito e del loro aggiornamento annuale, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze;
- i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ente di governo dell'ambito ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- l) l'obbligo di dare tempestiva comunicazione all'ente di governo dell'ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità medesima;
- m) l'obbligo di restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, nonché la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione





## Consiglio Regionale della Campania

anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 143 e 158 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;

3. Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitoli della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.

**7. (comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 133 del 2014)**

### **152. Poteri di controllo e sostitutivi**

1. L'ente di governo dell'ambito ha facoltà di accesso e verifica alle infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione.

2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempimento del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario "ad acta". Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario "ad acta".

4. L'ente di governo dell'ambito con cadenza annuale comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti i risultati dei controlli della gestione.

### **153. Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato**

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di Tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed a corrispondere al gestore uscente



## Consiglio Regionale della Campania

un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

### **154. Tariffa del servizio idrico integrato**

[1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.]

(articolo abrogato dal d.P.R. n. 116 del 2011, poi abrogato dal referendum popolare del 12-13 giugno 2011)

4. L'ente di governo dell'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **156. Riscossione della tariffa**

1. La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente, per effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa è riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.

### **158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante**

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.

3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

### **Sezione IV - Disposizioni transitorie e finali**

### **172. Gestioni esistenti**



## **Consiglio Regionale della Campania**

- 1. Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente.**
- 2. Al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.**
- 3. In sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, nelle more del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo, l'ente competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle gestioni esistenti nell'ambito territoriale tra quelle di cui al comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente inferiori al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dispone l'affidamento del relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a quella necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per una durata non superiore alla durata residua delle menzionate gestioni esistenti, la cui scadenza sia cronologicamente antecedente alle altre, ed il cui bacino affidato, sommato a quello delle gestioni oggetto di affidamento, sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento.**
- 4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini così stabiliti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta giorni, segnala l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un commissario ad acta, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale.**



## **Consiglio Regionale della Campania**

**5. Alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione.**

**Art. 7 Decreto sblocca Italia (comma ulteriori che interessano sempre il servizio idrico integrato)**

**Comma 6° - Al fine di garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche. Il Fondo è finanziato mediante la revoca delle risorse già stanziata dalla Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi impedimenti di carattere tecnico-progettuale o urbanistico. Restano ferme le previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla pubblicità, alla assegnazione del codice unico di progetto e, ad esclusione dei termini alle modalità attuative. I Presidenti delle Regioni o i commissari straordinari comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'elenco degli interventi, di cui al presente comma, entro il 31 ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA procede alle verifiche di competenza riferendone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse del Fondo è subordinato all'avvenuto affidamento al gestore unico del servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale è tenuto a garantire una quota di partecipazione al finanziamento degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato commisurata all'entità degli investimenti da finanziare. I criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Comma 7° - Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è attivata la procedura di esercizio del potere sostitutivo del Governo secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con la nomina di appositi commissari straordinari, che possono avvalersi della facoltà di cui al comma 4 del presente articolo. I commissari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei successivi quindici giorni. I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.**



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **RELAZIONE MOTIVAZIONALE PROCEDURA DI URGENZA**

Allo stato attuale, per quanto specificato nella relazione descrittiva, il sistema idrico integrato nel territorio regionale è affidato a gestioni commissariali e quindi per esso vige un sistema di precarietà che deve essere inderogabilmente ed urgentemente eliminato al fine di restituire ai Comuni le proprie competenze in materia.

Peraltro l'attuale precarietà del sistema favorisce, come sta avvenendo in tutti i territori degli ex ATO soppressi, contenziosi e contrapposizioni tra i Comuni, da un lato, ed i Commissari Straordinari e i soggetti gestori, dall'altro.

In tal senso, infatti, giustamente e legittimamente i Comuni lamentano sia una mancanza di controllo diretto sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione delle tariffe applicate agli utenti del servizio, sia una violazione palese – ed ormai protratta nel tempo considerato che i commissariamenti sussistono ormai dal 01.01.2013 – di diritti costituzionalmente garantiti in capo ai Comuni.

Inoltre, e non per ultimo, appare evidente che la fase di commissariamento, e la mancanza di autorevolezza economica e gestionale in capo ad essi, impedisce anche che si predispongano programmi di investimenti necessari per l'efficientamento della rete idrica – fognaria e depurativa e per una gestione efficace ed efficiente del servizio.

Consegue da tanto l'oggettiva necessità di accelerare i tempi di esame e di discussione del progetto di legge "Riordino del sistema idrico integrato nel territorio della Regione Campania" al fine di dotare il territorio di uno strumento definitivo regolatorio di un sistema fondamentale per le esigenze dei Comuni e dei cittadini.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **PROGETTO DI LEGGE** **“RIORDINO SISTEMA IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE CAMPANIA”**

**Norme in materia di servizio idrico integrato della Regione Campania**

#### **Indice**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

##### **Capo I - Principi e norme generali**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Principi generali**

##### **Capo II – Organizzazione del servizio idrico integrato**

**Art. 3 - Articolazione delle competenze**

**Art. 4 - Competenze della Regione**

**Art. 5 - Ambiti territoriali ottimali (ATO)**

**Art. 6 - Articolazioni territoriali degli ATO**

**Art. 7 – Convenzione**

**Art. 8 - Ente di Governo dell'ATO**

**Art. 9 - Il Consiglio d'Ambito**

**Art. 10 - Funzioni e compiti del Consiglio d'Ambito**

**Art. 11 - Il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio Unico**

**Art. 12 – Le Assemblee locali**

#### **TITOLO II – GESTIONE DEL SERVIZIO**

**Art. 13 - Gestore del servizio idrico integrato**

**Art. 14 - Piano d'ambito per la gestione dei servizi**

**Art. 15 - Tariffa**

**Art. 16 - Reti e infrastrutture**

**Art. 17 - Controllo**

**Art. 18 - Flussi informativi**

**Art. 19 - Premialità**

**Art. 20 - Vigilanza e sanzioni**

**Art. 21 - Tutela degli utenti e partecipazione**

#### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

**Art. 22 - Attivazione delle Articolazioni Territoriali e dell'ATO unico regionale**

**Art. 23 - Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria**

**Art. 24 - Clausola valutativa**

**Art. 25 - Abrogazioni**

**Art. 26 - Disposizioni transitorie**

**Art. 27 - Entrata in vigore**

**ALLEGATO A - Composizione Articolazioni Territoriali**



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo I – Principi e norme generali**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto e finalità**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dell'ambiente e della concorrenza, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti locali.
2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue ed è gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con gli enti locali.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo I – Principi e norme generali**

##### **Art. 2**

##### **Principi generali**

1. La Regione e i comuni della Campania, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione, dalla legislazione statale e dalla presente legge, riconoscono che l'acqua è un bene essenziale per la vita umana e assicurano la disponibilità e l'uso dell'acqua potabile a tutti i residenti della Regione provvedendo alla tutela e alla corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, con priorità per il soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione, nel rispetto delle direttive comunitarie di settore.
2. La disponibilità e l'uso dell'acqua potabile, nonché dell'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani, costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
3. La Regione Campania disciplina, con successivo regolamento, le modalità per l'approvvigionamento dell'acqua ai fini della tutela del diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero.
4. L'erogazione dell'acqua va sempre ed in ogni caso assicurata, anche in caso di morosità, in misura mai inferiore a 50 litri giornalieri pro capite.





## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 3**

#### **Articolazione delle competenze**

1. La disciplina regionale del servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, è improntata al principio inderogabile di separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché ai principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.
2. I servizi di adduzione e captazione di risorse idriche da fonti extraregionali o di captazione di risorse idriche regionali che alimentano i grandi sistemi di adduzione della Regione Campania sono dichiarati di rilevanza strategica regionale, individuati a norma dell'articolo 4, comma 3, e sono esercitati unitariamente a livello regionale a garanzia del perseguimento dei medesimi livelli di qualità delle prestazioni, della uniformità di erogazione della fornitura idrica, del rispetto degli obiettivi di risparmio idrico e di contenimento dei costi di gestione. Per tali servizi la Regione è ente di governo per l'intero territorio regionale.
3. I servizi di captazione e adduzione privi di rilevanza strategica regionale nonché i servizi di distribuzione dell'acqua all'utenza, privata o pubblica, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue sono di competenza dei comuni che la esercitano in forma associata nel contesto degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 5 e secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dell'articolo 2, comma 186-bis, delle legge 23 dicembre 2009, n. 191, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato spettano agli enti locali della Campania nel rispetto delle norme relative all'organizzazione territoriale del servizio di cui alla presente legge.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 4**

#### **Competenze della Regione**

1. La Regione Campania, attraverso gli uffici della struttura amministrativa regionale competente in materia, in accordo con le competenze del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità nazionale di regolazione del settore, svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla pianificazione ambientale, al coordinamento e al controllo dei piani e programmi degli investimenti, soprattutto al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di settore di cui la Regione è responsabile;

b) verifica la coerenza del piano d'ambito con la pianificazione regionale di settore e formula eventuali rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva ai sensi dell'articolo 13, comma 2;

c) formula indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione del servizio;

d) adotta ed approva con delibera di Giunta regionale il Piano regolatore generale degli acquedotti;

e) predispone una relazione annuale su ogni singolo servizio costituente il servizio idrico integrato;

f) determina i canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica in conformità ai dettami normativi recati dall'art. 154 comma 3° D. Lgs. 152/2006.

g) vigila sulle attività delle strutture organizzative degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e, in caso di inadempimento per attività necessarie per legge, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario *ad acta* con oneri a carico dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, alla Conferenza Regione-Autonomie locali;

h) esercita i poteri sostitutivi disciplinati dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) dichiara, con atto del Presidente della Giunta regionale, lo stato di crisi idropotabile su istanza motivata dei comuni interessati, sentito il parere della struttura amministrativa regionale competente in materia.

2. La Regione, inoltre, relativamente ai servizi di captazione e adduzione di rilevanza strategica regionale di cui al comma 3, provvede:

a) all'approvazione dei progetti, delle opere e degli interventi;

b) alla scelta del modello gestionale nell'ambito delle forme previste dalla normativa nazionale e comunitaria;

c) all'adozione di direttive per lo svolgimento dei suddetti servizi, in conformità di quanto predisposto dalla normativa statale e dalle delibere dell'autorità nazionale di settore;

d) all'approvazione della proposta di tariffa del servizio idrico integrato, determinata sulla base delle componenti di costo, inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione, definite dall'autorità nazionale di settore;

e) alla predisposizione di un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, contenente le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile, sentita l'assemblea di cui all'articolo 8. Il piano e le sue modalità attuative sono parte integrante del piano organizzativo di cui al comma 3;

3. La Giunta regionale, su proposta della struttura amministrativa regionale competente per materia, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, approva l'elenco delle opere di adduzione e



## Consiglio Regionale della Campania

captazione di rilevanza strategica regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e il relativo piano organizzativo ed economico-finanziario, identificandone il programma degli investimenti ed il modello gestionale sulla base anche della verifica giuridica e funzionale dei contratti in essere. Il piano è revisionato dopo cinque anni o alla scadenza prevista dall'autorità nazionale di settore. Il Piano può essere revisionato anche con scadenza anticipata se intervengono elementi imprevedibili o modifiche legislative che ne impongono l'aggiornamento.

4. La Regione individua inoltre, in coerenza con le previsioni del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del d.lgs 152/2006 e con il Piano di gestione delle acque di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di concerto con le assemblee dell'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 8, gli interventi strategici di interesse regionale fra quelli previsti nel piano d'ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile di cui all'articolo 13, comma 5.

5. La Regione promuove la determinazione di criteri per la perequazione delle tariffe del servizio idrico integrato tra i diversi territori regionali.

6. La Regione stabilisce, con provvedimento di Giunta, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità a cui si conformano le Assemblee degli Enti di governo dell'ambito nella regolazione dei rapporti con i gestori del servizio idrico integrato operanti sul territorio regionale.

7. La Regione promuove iniziative per la riduzione dei consumi idropotabili, per il risparmio idrico, nonché per la costituzione e rinnovamento di riserve idriche, anche attraverso l'emanazione da parte della Giunta regionale di un apposito regolamento finalizzato all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano.

8. Al fine di assicurare la gestione unitaria e l'efficientamento delle opere e infrastrutture del servizio idrico integrato ancora in gestione della Regione Campania per il loro trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alle disposizioni della normativa nazionale e comunitaria del settore, la Regione, entro trenta giorni dall'avvenuta individuazione del gestore coordinatore del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 della presente legge, con propri decreti adottati dall'ufficio regionale competente, si avvale di essi, previa stipula di apposita convenzione, per la gestione unitaria e provvisoria:

a) dei servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica, riferibili alle fonti di approvvigionamento ed ai sistemi di captazione ed adduzione che sono gestiti dalla Regione Campania alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione delle fonti e dei sistemi di captazione ed adduzione già oggetto di concessione regionale nonché relativi all'acquedotto cx Casmez salvo specifiche intese finalizzate alla maggiore autonomia delle aree di gestione del servizio idrico integrato;

b) dei servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, riferibili ai sistemi di depurazione comprensoriale ancora in gestione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, anche attraverso soggetti terzi, ad esclusione dei sistemi di depurazione comprensoriale già interessati da interventi di riqualificazione, adeguamento e completamento previsti nell'ambito della programmazione regionale.

9. La gestione provvisoria di cui al comma 8 è disciplinata da apposita convenzione tra la Regione Campania e i gestori individuati, che prevede l'attuazione di un piano di efficientamento di trentasei mesi, alla scadenza dei quali la gestione è definitivamente affidata ai gestori del servizio idrico integrato territorialmente competenti, così come individuati ai sensi art. 12 della presente legge. Nell'ambito del piano di efficientamento è previsto l'utilizzo, previa stipula di nuovi contratti di lavoro e sentite le



## Consiglio Regionale della Campania

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del personale impiegato alla data del 31 dicembre 2014 presso le opere e impianti di cui al comma 8, lettere a) e b) ai fini delle relative attività di gestione.

10. Entro i trentasei mesi previsti per il piano di efficientamento di cui al comma 9, la Regione Campania verifica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - la ricollocazione del personale di cui al comma 9, presso i gestori delle opere di cui al comma 8, lettere a) e b) non espressamente escluse e presso i gestori del servizio idrico integrato individuati o da individuare in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore, in ragione delle esigenze previste dai Piani d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Acque pubbliche e private) dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali e sulla base di un piano di riparto regionale

11. La copertura dei costi della gestione unitaria provvisoria è assicurata dalla Regione Campania mediante i proventi delle corrispondenti tariffe determinate, ai sensi delle normative nazionale e comunitaria, per i servizi di captazione ed adduzione della risorsa idrica e per i servizi di collettamento e depurazione delle acque reflue, nonché mediante l'utilizzo di eventuali risorse pubbliche destinate alla realizzazione di interventi di rifunionalizzazione ed efficientamento delle relative infrastrutture.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 5**

#### **Ambiti territoriali ottimali (ATO)**

1. In conformità a quanto disciplinato dall'articolo 147 comma 1° del decreto legislativo n. 152/2006, nonché ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 148/2011, il territorio della Regione Campania costituisce l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.
2. Gli enti locali partecipano obbligatoriamente All'ATO unico regionale al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
3. Qualora gli enti locali non aderiscano all'ATO unico regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4;
4. La Regione può includere nell'ATO unico regionale, su richiesta di comuni singoli o associati interessati, anche comuni limitrofi di altre regioni o consentire a comuni della Campania di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni. Le richieste possono essere accolte, previa intesa con la regione contermine, nel rispetto dell'articolo 117, comma ottavo, della Costituzione. Le intese vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione se non viene esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della regione contermine.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 6**

#### **Articolazioni territoriali degli Ambiti territoriali ottimali**

**1. Il territorio dell'ATO unico regionale è ripartito in 6 Articolazioni Territoriali, di cui 5 corrispondenti al limite geografico del territorio provinciale e la sesta alla città di Napoli e sono così denominate:**

**Articolazione Territoriale 1 Città di Napoli**

**Articolazione Territoriale 2 Area Metropolitana di Napoli**

**Articolazione Territoriale 3 Caserta**

**Articolazione Territoriale 4 Benevento**

**Articolazione Territoriale 5 Avellino**

**Articolazione Territoriale 6 Salerno**

**2. Le Articolazioni Territoriali sono costituite come da Allegato A) alla presente legge.**



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 7**

#### **Convenzione**

1. L'ATO regionale aggrega tutti i comuni della Regione Campania, sulla base di una convenzione stipulata ai sensi dall'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
2. La convenzione di aggregazione di cui al comma 1, disciplina l'appartenenza dei comuni all'ATO nonché le modalità di organizzazione e funzionamento dell'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito e la costituzione di uffici comuni anche strutturati in articolazioni territoriali omogenee, individuate secondo le modalità stabilite all'articolo 6.
3. Lo schema di convenzione, l'oggetto e le modalità di sottoscrizione della stessa, nonché eventuali modifiche ed integrazioni sono determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta della struttura amministrativa regionale competente, sentito il Consiglio delle autonomie locali o, se non ancora costituito, la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La convenzione è sottoscritta previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Ente ed in conformità al proprio Statuto.
5. In caso di mancata sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3, la Regione provvede in via sostitutiva secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f).



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 8**

#### **Ente di Governo dell'ATO**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 e ss.mm.ii., il soggetto di governo dell'ATO unico regionale è individuato nell'Ente Idrico della Campania (E.I.C.), rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito regionale.

2. L'E.I.C. è dotato di personalità giuridica.

3. Gli organi dell'ente di governo sono:

- a) il Consiglio d'Ambito;
- b) il Presidente;
- c) l'Ufficio Unico
- d) il Revisore unico;





## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 9**

#### **Il Consiglio d'Ambito**

1. 1. Il Consiglio d'Ambito è l'organo deliberativo dell'Ente Idrico della Campania.
2. 2. I componenti del Consiglio d'Ambito sono eletti da ciascuna assemblea locale, tra i sindaci dei comuni e delle città metropolitane ricadenti nella rispettiva articolazione territoriale, sulla base delle disposizioni indicate nel successivo art. 11 e secondo le regole definite dalla convenzione di cui all'art. 7.
3. 3. Il Consiglio d'Ambito è composto da 7 componenti per ciascuna articolazione territoriale.
4. 4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio d'ambito contestualmente il sindaco della città metropolitana ed un sindaco di un comune che sia in questa ricompreso.
5. 5. I componenti del Consiglio d'Ambito restano in carica per il periodo stabilito dalla convenzione di cui all'art. 7 e, qualora un componente cessi dalla carica di sindaco durante il periodo di vigenza del Consiglio d'Ambito, la corrispondente assemblea locale procede ad una nuova nomina. Decorso trenta giorni dalla scadenza della carica senza che l'assemblea locale abbia provveduto ai sensi del presente comma, il Consiglio d'ambito delibera anche in assenza di sostituto.
6. 6. Le sedute del Consiglio d'Ambito sono valide con la presenza della metà dei suoi componenti.
7. 7. Le deliberazioni, fatti salvi i diversi casi previsti dalla Convenzione di cui all'art. 7, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti secondo criteri che tengano conto della popolazione residente e dell'estensione territoriale, anche essi stabiliti nella Convenzione.
8. 8. Alle sedute del Consiglio d'Ambito può essere invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente in materia.
9. 9. Le convocazioni, i provvedimenti e gli atti approvati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'E.I.C. o, in sua assenza, sui siti istituzionali degli enti convenzionati.
10. 10. I componenti del Consiglio d'Ambito non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 10**

#### **Funzioni e compiti del Consiglio d'Ambito**

1. Il Consiglio d'Ambito svolge le funzioni rappresentative degli interessi dei comuni della Campania in materia di servizio idrico integrato in base a quanto disposto dall'articolo 3-bis del decreto legge n 138/2011.

2. Esercita le seguenti funzioni:

- a) approva e aggiorna il piano d'ambito e il piano operativo di emergenza di cui all'articolo 13;
- b) procede alla revisione tariffaria in applicazione delle direttive e delibere dell'autorità nazionale di regolazione del settore tenendo conto delle esigenze di perequazione dovute alle diversità morfologiche del territorio e alla eterogeneità delle gestioni;
- c) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano d'ambito;
- d) determina la tariffa di base del servizio di cui all'articolo 154, comma 4, del d.lgs 152/2006, da sottoporre all'approvazione dell'autorità nazionale di regolazione del settore;
- e) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- f) provvede all'affidamento del servizio;
- g) sceglie la forma di gestione;
- h) predispone ed approva la convenzione, che regola il rapporto con il soggetto gestore, sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- i) integra le convenzioni esistenti, non ancora scadute, in conformità alle previsioni di cui al comma 2° art. 151 del novellato D. Lgs. 152/2006, secondo le modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico.
- j) provvede alla gestione della convenzione per affidamento del servizio;
- k) approva la carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- l) approva i criteri di ripartizione delle risorse da destinare agli interventi;
- m) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale cge illustri:
  - 1) lo stato di attuazione del programma degli interventi;
  - 2) il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano d'ambito;
  - 3) i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi offerti;
  - 4) la sintesi del conto economico, che illustra le caratteristiche delle tariffe applicate e da conto delle entrate del gettito tariffario.
- n) esercita, il potere sostitutivo di cui all'articolo 152, comma 2, del d.lgs 152/2006 in caso di gravi inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo di sistema di cui all'articolo 16, sostituendosi, previa diffida, al gestore stesso e provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto della normativa vigente in materia di



## **Consiglio Regionale della Campania**

appalti pubblici, fermi restando i poteri di irrogazione delle penali nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento;

**o)** approva i progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d'ambito;

**p)** richiede alla Regione la dichiarazione dello stato di crisi idropotabile.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 11**

#### **Il Presidente, il Vicepresidente e l'Ufficio Unico**

1. In seno al Consiglio d'Ambito, nella seduta di insediamento, è nominato un Presidente, unitamente ad un suo vice che ha funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza del Presidente.
2. Il Presidente ha funzioni di rappresentanza e di coordinamento delle attività dell'E.I.C. e dei lavori del Consiglio d'ambito.
3. La convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7 definisce le modalità di costituzione, l'ubicazione ed il funzionamento dell'ufficio Unico che è anche di supporto all'attività istituzionale del Presidente, stabilendo anche la ripartizione dei costi tra i comuni dell'ambito **secondo il principio inderogabile che detti costi non gravano sulla tariffa applicata agli utenti.**



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E DI ORGANIZZAZIONE**

#### **Capo II**

#### **Organizzazione del servizio idrico integrato**

#### **Art. 12**

#### **Assemblee Locali**

1. Al fine di garantire la piena partecipazione degli enti territoriali, per ciascuna articolazione territoriale è istituita una assemblea locale che aggrega i sindaci dei comuni e delle città metropolitane ricadenti nel territorio dell'articolazione stessa. Con l'obiettivo di facilitare lo svolgimento delle rispettive funzioni di area vasta, i presidenti delle province partecipano, senza diritto di voto, alle assemblee locali delle articolazioni territoriali ricadenti nel territorio dei rispettivi enti.
2. L'appartenenza di ciascun comune o città metropolitana alla corrispondente articolazione territoriale, individuata ai sensi del precedente articolo 6, è obbligatoria.
3. Le assemblee locali esercitano una funzione propositiva e consultiva al Consiglio d'Ambito, hanno autonomia organizzativa ed eleggono al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute e assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
4. L'assemblea locale, entro trenta giorni dalla seduta di insediamento di cui al successivo comma 8, elegge i propri rappresentanti nel Consiglio d'Ambito in numero di 7 (sette), secondo le modalità individuate dalla convenzione di cui all'art. 7.
5. Ciascuna assemblea locale è convocata almeno venti giorni prima della scadenza del mandato dei componenti del Consiglio d'Ambito di cui al comma 4 per la nomina dei nuovi membri.
6. I rappresentanti di ciascuna assemblea locale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di:
  - a) eleggere, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti del presente articolo i rappresentanti che partecipano al Consiglio d'Ambito;
  - b) esprimere il proprio parere consultivo sull'elenco degli interventi e le relative priorità da inviare al Consiglio d'Ambito al fine dell'approvazione e dell'inserimento nel Piano di ambito;
  - c) esprimere il parere consultivo, sulla base degli indirizzi generali forniti dall'Autorità nazionale di regolazione del settore, sulla determinazione della tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, che sarà determinata dal Consiglio d'Ambito;
  - d) formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.
7. La prima seduta di ciascuna assemblea locale è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi in ciascuna articolazione territoriale e si svolge entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente art. 7. In difetto di tempestiva convocazione provvede il Presidente della Regione o suo delegato. Nel corso della prima seduta di insediamento ciascuna assemblea locale nomina il proprio coordinatore ed un vice coordinatore.
8. I componenti delle assemblee locali non percepiscono alcun compenso, gettone o indennità.



## Consiglio Regionale della Campania

### TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO

#### Art. 13

##### Gestore del servizio idrico integrato

1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 14 della presente legge e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo.
2. Per garantire che la gestione unitaria risponda a criteri di efficienza, efficacia, economicità ed unicità, l'assemblea dell'Ente di governo dell'ambito, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sceglie il gestore coordinatore del servizio idrico integrato, per ogni articolazione territoriale di cui all'articolo 6, con le modalità di affidamento previste dalla legislazione nazionale e comunitaria. La convenzione di gestione di cui al comma 4 contiene le clausole relative ai rapporti fra il gestore coordinatore e gli altri gestori che operano nella stessa articolazione territoriale.
3. Alla scadenza delle concessioni valide in essere alla data di entrata in vigore della presente legge nonché alla data di cessazione dei contratti di affidamento validi in essere, il Consiglio d'Ambito dell'Ente di governo dell'ATO affida al soggetto coordinatore di cui al comma 2 la gestione dei servizi oggetto dei contratti di affidamento scaduti o decaduti.
4. Negli atti per l'affidamento del servizio, il Consiglio d'Ambito dell'ente di governo dell'ATO indica le modalità di subentro del nuovo gestore ed in particolare tempi e modalità del rimborso al gestore uscente degli investimenti non ancora ammortizzati, in applicazione delle direttive dell'autorità nazionale di regolazione del settore, nonché eventuali disposizioni in merito a forme di incentivazione all'utilizzo del personale da parte del gestore subentrante.
5. I rapporti tra l'ATO Unico regionale ed il soggetto gestore del servizio sono regolati da apposita convenzione e relativo disciplinare approvati dal Consiglio d'Ambito.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 14**

##### **Piano d'ambito per la gestione dei servizi**

1. Il Piano d'Ambito dell'ATO unico regionale, costituito dall'insieme dei Piani d'Ambito di ogni Articolazione Territoriale, è redatto dalle proprie strutture organizzative ed è approvato dal Consiglio d'Ambito.
2. Il piano d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla delibera di approvazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni in ordine alla coerenza e alla congruità degli stessi con il piano di tutela delle acque e con il piano regolatore generale degli acquedotti e li comunica al Consiglio d'Ambito, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il piano d'ambito è di norma aggiornato con cadenza quinquennale, oppure nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge.
4. Il piano d'ambito per il servizio idrico integrato, in attuazione dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è costituito dai seguenti atti:
  - a) ricognizione delle infrastrutture;
  - b) programma degli interventi;
  - c) modello gestionale ed organizzativo;
  - d) piano economico finanziario.
5. La ricognizione, effettuata sulla base delle informazioni obbligatoriamente asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento.
6. Il programma degli interventi, costituito dall'insieme dei sub programmi ognuno dei quali corrispondente alla singola articolazione territoriale, individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.
7. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, questi ultimi intesi per come riferiti ai sub programmi di cui al comma 6° precedente al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.
8. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi.
9. Il piano d'ambito contiene un piano operativo di emergenza per l'approvvigionamento idropotabile, con le misure e gli interventi da attuare in caso di dichiarazione dello stato di crisi idropotabile e le modalità operative per attuarlo. Il piano operativo di emergenza è approvato dalla Regione, anche al



## **Consiglio Regionale della Campania**

fine di verificarne la congruità con il piano operativo di emergenza relativo alle infrastrutture di approvvigionamento di rilevanza regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e).





## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 15**

##### **Tariffa**

1. Il Consiglio d'Ambito provvede alla redazione del piano economico finanziario del piano d'ambito, a sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 152/2006 e predispone la tariffa di base nell'osservanza del metodo tariffario approvato dalla Autorità di settore.
2. L'atto di predisposizione della tariffa di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio di Ambito in conformità ai criteri e metodi previsti dalla normativa vigente.
3. La tariffa è applicata e riscossa dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare, sulla scorta della rilevazione obbligatoria dei consumi essendo inderogabilmente esclusa ogni possibilità di quantificazione forfettaria degli stessi.
4. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.
5. La modulazione della tariffa base è effettuata per ognuna delle articolazioni territoriali e tiene conto degli investimenti pro capite per residente, effettuati nell'articolazione territoriale medesima, che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 16**

##### **Reti e infrastrutture**

1. Ai sensi dell'articolo 143, comma 1 n. 152 /2006 gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna o misurazione, presenti sul territorio della regione Campania, fanno parte del rispettivo demanio regionale o comunale e sono inalienabili, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 17**

##### **Controllo**

1. La Regione esercita il controllo di sistema del servizio idrico integrato provvedendo in particolare alla formulazione di indirizzi e linee guida e alla verifica di coerenza del piano d'ambito così come previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), nonché all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera f).
2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, i rappresentanti delle strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 18**

##### **Flussi informativi**

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso la struttura amministrativa regionale competente per materia, una apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall'autorità nazionale di regolazione del settore.

2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall'organo di gestione dell'Ato unico regionale mediante sistemi informativi che consentono la condivisione delle informazioni.

3. Le assemblee dell'Ente di governo dell'ambito, con il coinvolgimento delle rispettive articolazioni territoriali e dei gestori del Servizio idrico integrato, trasmettono alla struttura amministrativa regionale competente per materia ogni singola gestione:

- a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;
- b) le convenzioni stipulate con i gestori del servizio idrico integrato;
- c) le tariffe applicate all'utenza;
- d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell'adempimento di obblighi nazionali o comunitari.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 19**

##### **Premialità**

1. Nell'ambito della programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali la Regione valuta secondo un criterio di priorità **quei soggetti gestori** che abbiano proceduto nel rispetto delle determinazioni regionali e nazionali in essere, ad assolvere agli adempimenti prescritti per un'efficace gestione del servizio idrico integrato e qualora siano in regola con i pagamenti dovuti per canoni idrici, di depurazione e collettamento.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 20**

##### **Vigilanza e sanzioni**

1. Il mancato esercizio da parte del Consiglio d'Ambito delle funzioni attribuitegli con la presente legge comporta l'applicazione, a carico dell'Ente di governo dell'ATO, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,10 ad un massimo di € 0,50 per ogni cittadino residente all'interno del perimetro dell'ATO.
2. La mancata individuazione da parte del Consiglio d'Ambito del gestore unico del SII per le articolazioni territoriali degli ATO comporta l'applicazione, a carico dell'Ente di governo dell'ATO, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,50 ad un massimo di € 2 per ogni cittadino residente all'interno di ciascuna articolazione territoriale interessata.
3. La mancata trasmissione dei dati previsti dall'articolo 18, comma 3, da parte del Consiglio d'Ambito dell'ambito comporta l'applicazione, a carico dell'Ente di governo dell'ATO, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 0,01 ad un massimo di € 0,03 per ogni cittadino residente all'interno del perimetro dell'ATO.
4. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 provvede la struttura amministrativa regionale competente in materia.
5. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono destinate ad interventi di miglioramento della qualità dell'acqua ed all'incremento del fondo unico per contributi destinati a finanziare bonus idrici per morosità incolpevole.
6. Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui ai commi 1 e 2, la Regione diffida, altresì, il Consiglio d'Ambito dell'Ente di governo dell'ATO ad adempiere entro il termine massimo di tre mesi ed in caso di persistente inadempienza provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO II - GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **Art. 21**

##### **Tutela degli utenti e partecipazione**

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare per iscritto ai gestori reclami, istanze e segnalazioni. In seguito alla risposta o, comunque, decorsi almeno trenta giorni lavorativi dalla comunicazione della richiesta i medesimi soggetti possono inoltrare per iscritto i reclami, le istanze e le segnalazioni alla Regione o agli organi dell'ATO. Con successivo provvedimento la Giunta regionale individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire ai gestori ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. Gli organi dell'ATO, riscontrata la fondatezza di un reclamo o di un'istanza, inviano una segnalazione alla struttura amministrativa regionale competente per materia per gli interventi opportuni nell'esercizio delle proprie competenze, fornendo eventualmente le indicazioni necessarie per la soluzione delle problematiche evidenziate e segnalando l'opportunità di applicazione ai gestori delle penali previste dalle convenzioni di gestione, per gli adempimenti di competenza.
3. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato, presso ogni Articolazione Territoriale, e presso l'Ente di gestione dell'ATO unico regionale, è istituito il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse. La partecipazione al Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito sulla base di una direttiva della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, che contiene, in particolare, criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione ed al funzionamento del predetto Comitato.
4. Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni ha come principale obiettivo quello di concorrere al raggiungimento dello sviluppo sostenibile del servizio idrico integrato a livello regionale. In particolare:
  - a) coopera con le strutture organizzative dell'ATO e la Regione nello svolgimento delle rispettive attività;
  - b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
  - c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
  - d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi;
  - g) segnala alla struttura amministrativa regionale competente per materia ed al soggetto gestore del servizio eventuali clausole vessatorie nei contratti degli utenti del servizio al fine di una loro abolizione o soppressione;
  - h) trasmette alle strutture organizzative dell'ATO e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio.
5. Gli organi e gli uffici dell'ATO, e delle singole Articolazioni territoriali, mettono a disposizione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse una segreteria tecnica composta da un referente in materia di servizio idrico integrato.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 22**

##### **Attivazione delle Articolazioni Territoriali e dell' ATO unico regionale**

1. In sede di prima applicazione della presente legge, a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, il Sindaco del comune più grande dell'Articolazione Territoriale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, convoca l'Assemblea locale per l'organizzazione delle attività e per la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio d'Ambito.
2. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione, a seguito della sottoscrizione della convenzione di aggregazione di cui all'articolo 7, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, o a seguito dell'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di mancata sottoscrizione, convoca il Consiglio d'Ambito.





## Consiglio Regionale della Campania

### TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23

##### Gestioni esistenti e chiusura della fase liquidatoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per garantire la gestione ordinaria, la continuità amministrativa e la regolare erogazione del servizio idrico integrato, i commissari liquidatori, già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono entro tre mesi non prorogabili alla ricognizione delle attività in essere e disciplinano la successione nei rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi ATO, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio, da parte dei Comuni aggregati sulla base della convenzione prevista dall'articolo 7, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.lvo 267/2000.
2. Le concessioni, i contratti, i piani d'ambito e gli atti ad essi relativi, per la gestione del servizio idrico integrato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a produrre effetti se validi e comunque previo adeguamento di essi alle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 e della presente legge.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 24**

##### **Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta presenta alla commissione assembleare competente una relazione sull'attuazione e sugli effetti della presente legge.
2. Le competenti strutture del Consiglio Regionale e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.



## Consiglio Regionale della Campania

### TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 25

##### Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le norme regionali vigenti con essa incompatibili ed in particolare, la legge regionale del 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36), l'articolo 3 della legge regionale del 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007) e gli articoli da 88 a 98 della Legge Regionale 16/2014.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 26**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno), da altri consorzi o enti pubblici, nel rispetto dell'unità di gestione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti in concessione d'uso ai gestori del servizio idrico integrato dell'ATO unico regionale, e tramite esso a quelli delle articolazioni territoriali nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti, secondo un piano adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Consiglio d'Ambito.



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 27**

##### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



## **Consiglio Regionale della Campania**

**ALLEGATO A)**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE UNO NAPOLI**

**Comune di Napoli**



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DUE CITTA' METROPOLITANA**

Comuni di:

Acerra  
Afragola  
Agerola  
Anacapri  
Arzano  
Bacoli  
Barano d'Ischia  
Boscoreale  
Boscotrecase  
Brusciano  
Caivano  
Calvizzano  
Camposano  
Capri  
Carbonara di Nola  
Cardito  
Casalnuovo di Napoli  
Casamarciano  
Casamicciola Terme  
Casandrino  
Casavatore  
Casola di Napoli  
Casoria  
Castellammare di Stabia  
Castello di Cisterna  
Cercola  
Cicciano  
Cimitile  
Comiziano  
Crispano  
Ercolano  
Furio  
Frattamaggiore  
Frattaminore  
Giugliano in Campania  
Gragnano  
Grumo Nevano  
Ischia  
Lacco Ameno  
Lettere  
Liveri



## **Consiglio Regionale della Campania**

**Marano di Napoli  
Mariglianella  
Marigliano  
Massa di Somma  
Massa Lubrense  
Melito di Napoli  
Meta di Sorrento  
Monte di Procida  
Mugnano di Napoli  
Napoli  
Nola  
Ottaviano NA  
Palma Campania  
Piano di Sorrento  
Pimonte  
Poggiomarino  
Pollena Trocchia  
Pomigliano d'Arco  
Pompei  
Portici  
Pozzuoli  
Procida  
Qualiano  
Quarto  
Roccarainola  
San Gennaro Vesuviano  
San Giorgio a Cremano  
San Paolo Bel Sito  
San Sebastiano al Vesuvio  
San Vitaliano  
Sant''Agnello  
Sant''Anastasia  
Sant''Antimo NA  
Sant''Antonio Abate  
Santa Maria La Carità  
Saviano  
Scisciano  
Serrara Fontana  
Somma Vesuviana  
Sorrento  
Striano  
Terzigno  
Torre Annunziata  
Torre del Greco  
Trecase**





## **Consiglio Regionale della Campania**

**Tufino  
Vico Equense  
Villaricca  
Visciano  
Volla**



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE TRE CASERTA**

Comuni di:

Ailano  
Alife  
Alvignano  
Arienzo  
Aversa  
Baia e Latina  
Bellona  
Caianello  
Caiazzo  
Calvi Risorta  
Camigliano  
Cancello e Arnone  
Capodrise  
Capriati a Volturno  
Capua  
Carinaro  
Casagiove  
Casal di Principe  
Casaluce  
Casapesenna  
Casapulla  
Caserta  
Cervino  
Cesa  
Curti  
Carinola  
Castel Campagnano  
Castel di Sasso  
Castel Morrone  
Castello Matese  
Castelvolturmo  
Cellole  
Ciorlano  
Conca della Campania  
Dragoni  
Falciano del Massico  
Fontegreca  
Formicola  
Francolise  
Gallo Matese  
Galluccio



## **Consiglio Regionale della Campania**

Giano Vetusto  
Gioia Sannitica  
Grazzanise  
Letino  
Liberi  
Marzano Appio  
Mignano Monte Lungo  
Mondragone  
Pastorano  
Piana di Monte Verna  
Piedimonte Matese  
Pietramelara  
Pietravairano  
Pignataro Maggiore  
Pontelatone  
Prata Sannita  
Pratella  
Presenzano  
Raviscanina  
Riardo  
Rocca d'Evandro  
Roccamonfina  
Roccaromana  
Rocchetta e Croce  
Ruviano  
San Gregorio Matese  
San Pietro Infine  
San Potito Sannitico  
San Prisco  
San Tammaro  
Sant'Angelo d'Alife  
Santa Maria la Fossa  
Sessa Aurunca  
Sparanise  
Teano  
Tora e Picilli  
Vairano Patenora  
Valle Agricola  
Valle di Maddaloni  
Vitulazio  
Frignano  
Gricignano d'Aversa  
Lusciano  
Macerata Campania  
Maddaloni



## **Consiglio Regionale della Campania**

Marcianise  
Orta d'Atella  
Portico di Caserta  
Recale  
San Cipriano d'Aversa  
San Felice a Cancellò  
San Marcellino  
San Marco Evangelista  
San Nicola la Strada  
Sant'Arpino  
Santa Maria a Vico  
Santa Maria Capua Vetere  
Succivo  
Teverola  
Trentola Ducenta  
Villa di Briano  
Villa Literno



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE QUATTRO BENEVENTO**

Comuni di:

Benevento  
Bonea  
Bucciano  
Buonalbergo  
Calvi  
Campolattaro  
Campoli del Monte Taburno  
Casalduni  
Castelfranco in Miscano  
Castelpagano  
Castelpoto  
Castelvenere  
Castelvetero in Valfortore  
Cautano  
Ceppaloni  
Cerreto Sannita  
Circello  
Colle Sannita  
Cusano Mutri  
Dugenta  
Durazzano  
Faicchio  
Foglianise  
Foiano di Val Fortore  
Fragneto l'Abate  
Fragneto Monforte  
Frasso Telesino  
Ginestra degli Schiavoni  
Guardia Sanframondi  
Limatola  
Melizzano  
Moiano  
Molinara  
Montefalcone di Val Fortore  
Montesarchio  
Morcone  
Paduli  
Pago Veiano  
Pannarano  
Paolisi



## **Consiglio Regionale della Campania**

Paupisi  
Pesco Sannita  
Pietraroja  
Pietralcina  
Ponte  
Pontelandolfo  
Puglianello  
Reino  
San Bartolomeo in Galdo  
San Giorgio del Sannio  
San Giorgio la Molara  
San Leucio del Sannio  
San Lorenzello  
San Lorenzo Maggiore  
San Lupo  
San Marco dei Cavoti  
San Martino Sannita  
San Nazzaro  
San Nicola Manfredi  
San Salvatore Telesino  
Sant'Agata dei Goti  
Sant'Angelo a Cupolo  
Sant'Arcangelo Trimonte  
Santa Croce del Sannio  
Sassinoro  
Solopaca  
Telese Terme  
Tocco Caudio  
Torrecuso  
Vitulano  
Arpaia  
Forchia



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE CINQUE AVELLINO**

Bisaccia  
Bonito  
Cairano  
Calabritto  
Calitri  
Candida  
Caposele  
Capriglia Irpina  
Carife  
Casalbore  
Cassano Irpino  
Castel Baronia  
Castelfranci  
Castelvetere sul Calore  
Cellole  
Cervinara  
Cesinali  
Chianche  
Chiusano San Domenico  
Conza della Campania  
Flumeri  
Fontanarosa  
Frigento  
Gesualdo  
Greci  
Grottaminarda  
Grottolella  
Guardia Lombardi  
Lacedonia  
Lapio  
Lauro  
Lioni  
Luogosano  
Manocalzati  
Melito Irpino  
Mercogliano  
Mirabella Eclano  
Montaguto  
Montecalvo Irpino  
Montefalcione  
Monteforte Irpino  
Montefredane



## **Consiglio Regionale della Campania**

Montefusco  
Montella  
Montemarano  
Montemiletto  
Monteverde  
Morra de Sanctis  
Nusco  
Ospedaletto d'Alpinolo  
Parolise  
Paternopoli  
Petraro Irpino  
Pietradefusi  
Pietrastornina  
Prata di Principato Ultra  
Pratola Serra  
Rocca San Felice  
Roccamascerana  
Rotondi  
Salza Irpina  
San Mango sul Calore  
San Martino Valle Caudina  
San Michele di Serino  
San Nicola Baronia  
San Potito Ultra  
San Sossio Baronia  
Sant'Angelo a Scala  
Sant'Angelo all'Esca  
Sant'Angelo dei Lombardi  
Sant'Andrea di Conza  
Santa Lucia di Serino  
Santa Paolina  
Santo Stefano del Sole  
Savignano Irpino  
Scampitella  
Senerchia  
Serino  
Solofra  
Sorbo Serpico  
Sturno  
Summonte  
Taurasi  
Teora  
Torre le Nocelle  
Torrioni  
Trevico





## **Consiglio Regionale della Campania**

Tufo  
Vallata  
Vallesaccarda  
Venticano  
Torella dei Lombardi  
Villamaina  
Villanova del Battista  
Vulturara Irpina  
Zungoli  
Avella  
Baiano  
Contrada  
Domicella  
Forino  
Montoro  
Moschiano  
Mugnano del Cardinale  
Pago del Vallo di Lauro  
Quadrelle  
Quindici  
Sirignano  
Sperone  
Taurano



## **Consiglio Regionale della Campania**

### **ARTICOLAZIONE TERRITORIALE SEI SALERNO**

**Comuni di:**

**Acerno  
Agropoli  
Albanella  
Alfano  
Altavilla Silentina  
Amalfi  
Angri  
Aquara  
Ascea  
Atena Lucana  
Atrani  
Auletta  
Baronissi  
Battipaglia  
Bellizzi  
Bellosguardo  
Bracigliano  
Buccino  
Buonabitacolo  
Caggiano  
Calvanico  
Camerota  
Campagna  
Campora  
Cannalonga  
Capaccio  
Casalbuono  
Casaletto Spartano  
Casalvelino  
Caselle in Pittari  
Castel San Giorgio  
Castel San Lorenzo  
Castelcivita  
Castellabate  
Castelnuovo Cilento  
Castelnuovo di Conza  
Castiglione del Genovesi  
Cava dei Tirreni  
Celle di Bulgheria  
Centola  
Ceraso**



## **Consiglio Regionale della Campania**

Cetara  
Cicerale  
Colliano  
Conca dei Marini  
Controne  
Contursi Terme  
Corbara  
Corleto Monforte  
Cuccaro Vetere  
Eboli  
Felitto  
Fisciano  
Furore  
Futani  
Giffoni Sei Casali  
Giffoni Valle Piana  
Gioi  
Giungano  
Ispani  
Laureana Cilento  
Laurino  
Laurito  
Laviano  
Lustra  
Magliano Vetere  
Maiori  
Mercato Sanseverino  
Minori  
Moio della Civitella  
Montano Antilia  
Monte San Giacomo  
Montecorice  
Montecorvino Pugliano  
Montecorvino Rovella  
Monteforte Cilento  
Montesano sulla Marcellana  
Morigerati  
Nocera Inferiore  
Nocera Superiore  
Novi Velia  
Ogliastro Cilento  
Olevano sul Tusciano  
Oliveto Citra  
Omignano  
Orria



## **Consiglio Regionale della Campania**

Ottati  
Padula  
Pagani  
Palomonte  
Pellezzano  
Perdifumo  
Perito  
Pertosa  
Petina  
Piaggine  
Pisciotta  
Polla  
Pollica  
Pontecagnano Faiano  
Positano  
Postiglione  
Praiano  
Prignano Cilento  
Ravello  
Ricigliano  
Roccadaspide  
Roccagloriosa  
Roccapiemonte  
Rofrano  
Romagnano al Monte  
Roscigno  
Rutino  
Sacco  
Sala Consilina  
Salento  
Salerno  
Salvitelle  
San Cipriano Picentino  
San Giovanni a Piro  
San Gregorio Magno  
San Mango Piemonte  
San Marzano sul Sarno  
San Mauro Cilento  
San Mauro la Bruca  
San Pietro al Tanagro  
San Rufo  
San Valentino Torio  
Sant'Angelo a Fasanella  
Sant'Egidio del Monte Albino  
Santa Marina



## **Consiglio Regionale della Campania**

Santomenna  
Sanza  
Sapri  
Sarno  
Sassano  
Scafati  
Scala  
Serramezzana  
Serre  
Sessa Cilento  
Siano  
Sicignano degli Alburni  
Stella Cilento  
Stio  
Teggiano  
Torchiaro  
Torraca  
Torre Orsaia  
Tortorella  
Tramonti  
Trentinara  
Valle dell'Angelo  
Vallo della Lucania  
Valva  
Vibonati  
Vietri sul Mare